



# TRIBUNALE DI MODENA

---

Modena,

Prot. n. 664/INT

Anno 2022 Tit. Cl. Fasc.

Allegati: 3

Oggetto: Servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale a favore degli uffici giudiziari di Modena per il periodo compreso tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023. Determina. CIG: 9459516F89. Codice trasparenza n. 13682/2022

## Il Presidente del Tribunale

- **Visto** l'art. 1 comma 526 della l. 23 dicembre 2014 n. 190 che ha disposto il trasferimento, a decorrere dal 1.9.2015, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della l. 392/2004, dai Comuni al Ministero della Giustizia.
- **Visto** il Documento di lavoro dei servizi della commissione europea 06.2008 SEC (2008) 2193 "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici", con il quale l'Unione Europea si è posta l'obiettivo di facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici, anche per incrementare la concorrenza in tale settore, per aumentare la convenienza per le stazioni appaltanti e per rendere più competitive trasparenti le aggiudicazioni;
- **Vista** la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, contenente la definizione di <<microimprese, piccole e medie imprese>>;
- **Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i. ed in particolare:
  - art. 32, comma 2, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
  - art. 31, comma 1, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione;
  - art. 31, comma 4, lett. b) che attribuisce al RUP la cura del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi;
  - art. 36, comma 1, che prevede, tra gli altri, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (139.000);
  - art. 30, comma 1 ultimo periodo, che consente alle amministrazioni di subordinare il principio di economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme

vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;

- art. 30, comma 7, che impone alle Stazioni Appaltanti di stabilire criteri di partecipazione alle gare che non escludano le microimprese, le piccole e le medie imprese;
  - art. 34, commi 1 e 2, che prevede che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA attraverso l'inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara.
  - art. 36, comma 1, che obbliga le Stazioni Appaltanti al rispetto non solo dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, ma anche del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel corso delle procedure di affidamento e per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
  - art. 95, comma 13 primo periodo, che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, ad indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione alla possibilità di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento;
  - art. 95, comma 13 secondo periodo, che attribuisce un maggior punteggio alle offerte concernenti beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni e i prodotti da filiera corta o a chilometro zero;
  - art. 50 che prevede per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.;
  - art.103, comma 1, che prevede la costituzione di una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o di fideiussione) pari al 10% dell'importo contrattuale, a carico dell'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto.
  - art. 105, relativo alla disciplina del subappalto.
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, ed in particolare gli art. 4, 5 e 6 riguardanti l'unità organizzativa responsabile del procedimento e compiti del relativo RUP.
  - **Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009,

- n. 196 e dalla L. 7 aprile 2011, n. 39.
- **Visto** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato* e s.m.i.
  - **Vista** la L. 27 dicembre 2006, n. 296, - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2007):
    - art. 1, comma 449, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;
    - art. 1, comma 450, che prevede l'obbligo, per le Amministrazioni centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 139.000), di fare ricorso al MePA.
  - **Visto** il D.L. 16 luglio 2020, n.76 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in L. n.108/2021) ed in particolare:
    - art.1, comma 1, che prevede (in deroga all'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016) l'applicazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 139.000), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, e che, in tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto;
    - art.1, comma 2, lett. a), che prevede l'applicazione dell'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore ad € 139.000. In tal caso la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i ;
    - art.1, comma 4, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta: in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art.93.
  - **Vista** la L. 13 agosto 2010, n. 136 – *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* (come modificata dalla L. n. 217/2020) ed in particolare l'art. 3, comma 1, che prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari.
  - **Visto** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
  - Visto il D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2001" ed il Decreto del Ministro della Giustizia de 23 febbraio 2018 - Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero

della giustizia, da estendere, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

- **Visto** il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 127, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi interferenziali.
- **Visto** il Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.2014, n. 201 “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
- **Visto** il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in materia di Amministrazione trasparente.
- **Vista** la L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) che contiene disposizioni per promuovere misure di green economy e in favore di una transizione verso un’economia circolare.
- **Visto** il DM 30/06/2021 del MITE pubblicato nella G.U.R.I. n. 167 del 14/07/2021, riguardante i criteri ambientali minimi della fornitura e noleggio di prodotti tessili, ivi compresi gli imballaggi.
- **Visto** il DM 17/06/2021 del MITE pubblicato nella G.U.R.I. n. 157 del 02/07/2021, riguardante i criteri ambientali minimi dell’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.
- **Viste** le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
- **Vista** la nota n. 2703/U prot. del 28.09.2022 di richiesta alla competente Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie di poter avviare la procedura di affidamento diretto per il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale a favore degli uffici giudiziari di Modena.
- **Vista** la determina prot. 0234547.U del 13.10.2022, con la quale il Direttore Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie ha:
  - autorizzato l’attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del DL 16 luglio 2020, n.76 (come modificato dal DL n.77/2021, convertito in L. n.108/2021) per la fornitura del servizio di facchinaggio;
  - autorizzato la spesa per un importo massimo di € 69.000,00 (IVA esclusa) da imputare al cap.1550;
  - delegato alla stipulazione del relativo contratto d’acquisto il Presidente del Tribunale di Modena che dovrà nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, a sua volta, dovrà:

- svolgere i compiti previsti dall'art.31 e dalle altre disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
  - assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136, secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art.6 della L. 17 dicembre 2010 n.217 (di conversione del D.L. n.187/2010);
  - disposto che il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, in qualità di funzionario delegato competente, provvederà ad eseguire i pagamenti dei corrispettivi contrattuali previa acquisizione della verifica di regolare esecuzione del contratto, mediante i fondi messi a disposizione sul cap.1550 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno di competenza.
- **Constatato** che non sussistono Convenzioni Consip attualmente in essere per il servizio in oggetto bensì sul sistema MEPA risulta un Bando per la categoria denominata: Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi).
  - **Ritenuto** che trattasi di intervento necessario, improcrastinabile ed urgente in quanto volto a fornire un servizio necessario ed irrinunciabile funzionale al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza previsti per gli uffici giudiziari di Modena.
  - **Precisato** che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue.
  - **Precisato** che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
  - **Dato atto** che l'appalto è stato registrato **CIG: 9459516F89** e codice trasparenza SIGEG n.13682/2022
  - **Ritenuto** per le ragioni sopra esposte, di inviare apposita trattativa diretta alla società ZP srl con sede in via delle Suore 24\2 – 41122 Modena cf 03238510360 – pec [ZPSRL@DAPEC.IT](mailto:ZPSRL@DAPEC.IT) in quanto seria ed affidabile, posto che il citato operatore economico non si è mai reso inadempiente in precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante.
  - **Ritenuto** che il servizio prestato dal citato operatore economico nel corso del precedente rapporto contrattuale ha raggiunto un grado di soddisfazione particolare e difficilmente replicabile.
  - **Constatato** che lo stesso operatore economico rientra nel novero delle <<microimprese, piccole e medie imprese>> come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e dall'art 3, comma 1 lett. aa) del d.lgs. 50 del 2016.
  - **Constatato** che nel corso dell'esecuzione del precedente contratto il servizio è stato prestato dal suddetto operatore economico in coerenza con la tutela della salute, dell'ambiente, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, presentando un lieve impatto sulla salute e sull'ambiente.
  - **Constatato** che, dalla consultazione nella sezione dell'A.N.A.C. "Annotazioni riservate" al fine di verificare la presenza o meno di eventuali annotazioni comportanti l'esclusione dalle gare di appalto, per il suddetto operatore non risulta annotazione comportante la non ammissione alla gara relativamente al codice fiscale dello stesso.

- **Preso atto** che sono state effettuate le verifiche e dalle risultanze delle stesse si rileva che l'operatore economico ZP srl è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, accertati conformemente alle indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee guida n. 4 mediante l'acquisizione della visura del casellario ANAC e dello sportello unico previdenziale, da cui è emersa la regolarità contributiva, l'inesistenza di annotazioni a carico dell'O.E. individuato e l'inesistenza di procedure concorsuali in atto o pregresse.

#### D E T E R M I N A

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto indicato tramite apposita trattativa diretta sul MEPA con ZP srl con sede in via delle Suore 24\2 – 41122 Modena cf 03238510360, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 smi;
- la procedura è gestita interamente in via telematica sul Me.PA., attraverso la funzionalità "OdA".

A tal fine si stabilisce che:

- l'oggetto del contratto consiste nel servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale per gli Uffici giudiziari di Modena;
- la durata del servizio è prevista per un periodo di dodici mesi, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023;
- a pena di nullità, non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del servizio di trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale di beni mobili e materiali vari con movimentazione da una sede di origine a una sede di destinazione con utilizzo di adeguati mezzi di trasporto.
- il massimale contrattuale è determinato in € 69.000,00, oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati in €. 300,00 non soggetti a ribasso come da DUVRI (standard in allegato)
- il costo orario del servizio, in linea con le medie di mercato è di:
  - € 22,00 ora\uomo oltre IVA, per il facchinaggio e per trasloco;
- il contratto verrà stipulato telematicamente tramite il portale MEPA;
- l'esecuzione del contratto è regolata da quanto stabilito dal Capitolato speciale allegato e dai documenti del MEPA relativi alla categoria denominata: Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi), solo in quanto applicabili.
- a carico dell'operatore economico non devono sussistere cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice appalti;
- l'operatore economico deve accettare le clausole contenute nel Patto di integrità, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Al fine di garantire principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici, pur trattandosi di servizio espletato all'interno di strutture di particolare rilevanza, si precisa che:

- l'intervento di cui trattasi ha l'obiettivo di garantire il funzionale mantenimento di adeguati livelli di sicurezza previsti per gli uffici giudiziari; deve avvenire secondo le "buone regole dell'arte";
- per ogni intervento richiesto dall'incaricato dell'ufficio, va redatto apposito "rapporto tecnico" e/o consuntivo riassuntivo al termine dello stesso, che dovrà sempre essere consegnato a questo Ufficio;

- l'esecuzione di tutte le opere e provviste inerenti, necessarie e indispensabili, i singoli interventi deve avvenire nel rispetto della normativa tecnico-amministrativo di riferimento vigente, delle buone regole d'arte, ovvero tutte le norme, codificate e non, di corretta esecuzione delle attività e, inoltre, devono essere fornite le occorrenti documentazioni/certificazioni o nulla osta ai sensi delle vigenti disposizioni, ove previste;
- il servizio di cui trattasi dovrà essere espletato da personale, competente e qualificato nel rispetto scrupoloso delle disposizioni inerenti la sicurezza e le assicurazioni sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia anche relative al contenimento della diffusione del Coronavirus;
- sono a totale carico dell'affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti il servizio svolto;
- ai sensi dell'art 1 comma 4 del DL 76/2020, conv. con mod. con L. 11 settembre 2020 n. 120 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D. Lgs 50/2016 s.m. i. ;
- stante la comprovata solidità, la serietà ed affidabilità, l'affidatario può chiedere l'esonero dalla cauzione subordinato ad un miglioramento del prezzo (sconto almeno dell'1%), secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel parere n. 5112/2012, in merito alle facoltà delle Amministrazioni di poter prescindere dalla cauzione subordinando l'esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 50, comma 8 R.D. 827/1924);
- il contratto si intende risolto con l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dall'Amministrazione in caso di:
  - a) difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di inadempimento dell'affidatario agli obblighi ex lege di veridicità e di aggiornamento, in caso di modifiche sopravvenute, delle dichiarazioni rese;
  - b) di inadempienza contrattuale;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare, si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto sul conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ai sensi dell'art. 1, commi 209 -213 della L. n 244\07 dal 6 giugno 2014 è operativo l'obbligo della fatturazione elettronica, nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di beni e servizi;
- La fattura deve riportare il C.I.G: 9459516F89 e il codice IPA BOO8KE del Tribunale di Modena; deve altresì prevedere il pagamento a 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'affidatario, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- la fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite - ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 133\2015 - verrà sottoposta alla Conferenza Permanente e successivamente trasmesse al Funzionario Delegato della Corte di Appello di Bologna che provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti,

mediante i fondi messi a disposizione sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari.

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del regolamento UE 2016/679, si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi.

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

#### Nomina

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Luigina Signoretti – Dirigente Amministrativo - in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 3, che dovrà:

- svolgere i compiti previsti dall'art.31 e dalle altre disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136, secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art.6 della L. 17 dicembre 2010 n.217 (di conversione del D.L. n.187/2010)
- entro 10 giorni dalla nomina, rendere la Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse al dirigente preposto all'Ufficio Giudiziario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, circa l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG (nella home page di SIGEG è impostato avviso agli utenti con le indicazioni necessarie per recuperare il modello di dichiarazione).

Il RUP, in considerazione della peculiarità dell'oggetto del contratto, si avvarrà, se del caso, del supporto di una o più unità di personale designate dal RUP stesso.

Il Dirigente Amministrativo- RUP  
dott.ssa Luigina Signoretti

Il Presidente del Tribunale  
dott. Pasquale Liccardo